

**DECISIONE n. 37-2023 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA RELATIVA ALL'ACCESSO DEL PUBBLICAI DOCUMENTI DELLA CORTE**

LA CORTE DEI CONTI EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3;

Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42;

Visto il proprio regolamento interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 35;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 <sup>(2)</sup>, ed in particolare gli articoli 258, paragrafo 1, e 259, paragrafo 1;

Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati <sup>(3)</sup>;

Vista la decisione della Corte dei conti europea n. 6-2019 sulla politica di apertura dei dati e sul riutilizzo dei documenti <sup>(4)</sup>;

Vista la decisione n. 41/2021 della Corte dei conti sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (ICUE) <sup>(5)</sup>;

Vista la politica della Corte dei conti europea in materia di classificazione delle informazioni <sup>(6)</sup>;

Considerando che:

- 1) l'articolo 1, secondo comma, del trattato sull'Unione europea sancisce il principio di trasparenza, affermando che il trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini;
- 2) l'articolo 15, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ribadisce il principio di trasparenza, disponendo che, al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile;
- 3) l'articolo 15, paragrafo 3, del TFUE stabilisce che qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto;
- 4) ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del TFUE, ciascuna istituzione, organo od organismo garantisce la trasparenza dei suoi lavori e definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti;

<sup>(1)</sup> GU L 103 del 23.4.2010, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

<sup>(4)</sup> [https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DECISION\\_ECA\\_6\\_2019/ECA-Decision\\_06-2019\\_EN.pdf](https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DECISION_ECA_6_2019/ECA-Decision_06-2019_EN.pdf)

<sup>(5)</sup> GU L 256 del 19.7.2021, pag. 106.

<sup>(6)</sup> [https://www.eca.europa.eu/ContentPagesDocuments/Legal\\_framework/Information\\_Classification\\_Policy\\_EN.pdf](https://www.eca.europa.eu/ContentPagesDocuments/Legal_framework/Information_Classification_Policy_EN.pdf)

